CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI anno 2019

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 24.05.2018 con la quale si nominava la delegazione trattante di parte pubblica:

- Presidente: Fasano Laura;
- componente e verbalizzante Ferrero Patrizia;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Finanziario di costituzione delle risorse anno 2019 n. 106 del 04/12/2019

Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 11/12/2019 verbale n. 31 sulla costituzione del Fondo anno 2019

Vista la deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato 2019 approvata con deliberazione della Giunta comunale n 1 // del 12.12.2019.

Visto il parere favorevole del revisore dei conti sulla bozza del contratto decentrato 2019.

In data 17.12.2019 sono presenti per la sottoscrizione della bozza del contratto integrativo decentrato:

la delegazione trattante di Parte Pubblica composta da:

Dott.ssa FASANO Laura - Segretario Comunale;

Dott.ssa Ferrero Patrizia - Responsabile del Servizio Finanziario

 la delegazione di parte sindacale composta dal Dott. NARGI Silvio rappresentante territoriale della FPS CISL e dai Sigg.ri GALATI Pino, Marconi Roberto RSU di Ente,

verbalizza la Sig.ra Ferrero Patrizia.

Sommario TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e obiettivi	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Durata - Revisione	4
TITOLO II - RISORSE DECENTRATE	4
Art. 4 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili	4
Art. 5 - Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance	5
Art. 6 - Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)	5
Art. 7 - Progressioni economiche	5
Art. 8 - Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)	6
Art. 9 - Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)	6
Art. 10 - Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)	7
Art. 11 - particolari compensi esclusi dal tetto	7
Art. 12 - Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)	7
Art. 13 - Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)	7
Art. 14 - Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000) straordinario autorizzabile e da utilizzare in compensazione, permessi	8
Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)	8
Art. 16 - Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018) e pausa	8
Art. 17 - Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)	8
Art. 18 - Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)	9
Art. 19- Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 201	l 8) 9
Art. 20- Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. lett. v, CCNL 2018) e graduazione delle posizioni organizzative	
TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE	9
Art. 21 - Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)	9
Art. 22- Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)	10
art. 23 – progetti per i servizi ai sensi art. 23 comma 3 del d.lgs 75/2017 ex art. 15 comma 5 CCNL	2001





TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE	
ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA	
1. Requisito periodo minimo di anzianità12	
2. Criteri di valutazione	
3. Procedimento	
2. LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE Articolo 67, CCNL 2016 - 201813	
2.1 Le modalità di costituzione	
2.2 Riepilogo costituzione Fondo 2019	
2.3 Utilizzo Fondo risorse decentrate	

Afor SE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e obiettivi

- 1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
- 2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge. Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Villanova d'Asti con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato.
- 2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.

Art. 3 - Durata - Revisione

- 1. Il presente CCI ha durata annuale 2019
- 2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE

Art. 4 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

- 1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:
- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto;
- quota dell'indennità professionale del personale educativo degli asili nido di cui all'art. 31, c. 7, secondo periodo del CCNL 14.9.2000 e all'art. 6 del CCNL 5.10.2001;
- 2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.
- 3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare gli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016- 2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
- 4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
- 5. Le risorse accantonate prudenzialmente nel 2018 relative alle RIA del personale cessato causa licenziamenti disciplinari vengono parzialmente sbloccate a seguito della esecutività dei provvedimenti per uno dei due dipendenti per €. 2.522,22 .
- 6. Si tratta pertanto di somme escluse dal tetto del fondo e che si è convenuto di distribuire tra i dipendenti in servizio al 31.12.2019.
- 7. Le risorse stabili sono state incrementate di €. 1.830,40 (€. 83,20 per dipendente in servizio al

31.12.2015) fuori tetto fondo

di distribuire tra i
dente in servizio al

1)

Art. 5 - Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

- 1. Le parti concordano che una percentuale significativa sarà determinata nell'ammontare nel 2019 del fondo di cui all'art. 67,commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.
- 2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
- 3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
- 4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi performance collettiva

Art. 6 - Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)

- 1. La misura della maggiorazione è determinata nella misura del 30% per tutte le categorie valutate positivamente.
- 3. Gli obiettivi assegnati ai dipendenti sono determinati dal piano degli obiettivi e graduati in base alle competenze effettivamente svolte.
- 4. La quota viene assegnata sulla base del prospetto che sarà compilato dai responsabili del servizio per i dipendenti in sede di autovalutazione.
- 5. il prospetto sarà inviato alle OO.SS. per la verifica.
- 6. Beneficeranno del premio individuale 66,66% dei dipendenti.
- 6. La premialità di cui all'art 69 del CCNL 21.05.2018 è determinata nel 10% del premio individuale: un soggetto per ogni categoria.

Art. 7 - Progressioni economiche

- 1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.
- 2. In presenza di risorse adeguate le progressioni interessano anche più categorie. Le risorse assegnate per l'anno 2019 sono così ripartite

Categoria B - n. 1 dipendenti euro destinati€. 353,86Categoria C - n. 1 dipendenti euro destinati€. 654,29Categoria D - n. 1 dipendenti euro destinati€. 1.174,04Totale assegnato alle progressioni€. 2.183,09

Dato atto che avranno decorrenza da luglio 2019 impegnando una spesa di €.1.091,55

- 3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi confluiscono nelle risorse destinate alla produttività collettiva.
- 4. Il personale interessato è quello in servizio nell'ente alla data del *primo gennaio di ogni anno del triennio contrattuale integrativo*. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell'anno come sopra specificato.
- 5. Nell'allegato A) sono le procedure per la partecipazione alle selezione.
- Il dettaglio dei criteri di valutazione saranno stabiliti dal segretario comunale con proprio provvedimento.
- 6. le parti concordano che per l'attribuzione delle progressioni si utilizzeranno le schede compilate nel 2018 e i dipendenti che ritengono di dover modificare i dati provvederanno ad integrare le schede entro 5 gg invio.

Afri.

LF ST

Art. 8 - Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

- 1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
- 2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità:
 - Esecuzione di interventi sul territorio anche in orario notturno o in caso di neve e che comportano esposizioni a sostanze pericolose.

€. 1,51 per giornata effettivamente lavorata (n. 2/3 soggetti)

3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti in particolare le attività di front office con problematiche patrimoniali o relative a servizi particolarmente legati alla cittadinanza con impegno in modo stabile come ufficio anagrafe e tributi

€. 1,21 per giornata effettivamente lavorata (n. 1 soggetti) per servizio tributi

€. 1,26 per giornata effettivamente lavorata (n. 2 soggetti) per servizio anagrafe

- 4. Il dirigente/responsabile del settore di appartenenza del dipendente attesta periodicamente (ogni tre mesi) lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori.
- 5. Le indennità vanno rapportate alla percentuale di servizio al 75% in caso di part-time oltre il 50%.

Art. 9 - Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)

- 1. Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza:
- al personale di **categoria B** l'indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche:

capo cantoniere €. 750,00

- a) responsabilità di coordinamento di altro personale di qualifica pari per un numero minimo di 2 unità, anche con autonomia funzionale (a tal fine si fa riferimento alla dotazione organica);
- al personale di **categoria C** l'indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche:

addetto a funzioni di anagrafe e stato civile coordinamento ufficio €. 750,00

b) responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all'interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate che coordinino anche altro personale di pari o inferiore categoria;

addetto ced €. 1.300,00

- c) autonomia operativa con gestione di mezzi, attrezzature e gestione unità trasversali che riguardino i sistemi integrati dell'Ente e risoluzione di piccole criticità del sistema quotidianamente
- al personale di categoria D l'indennità è riconosciuta per funzioni che presentano le seguenti caratteristiche:

economo comunale €. 1.300,00

d) responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale che comportano anche il disagio del maneggio valori

J.

- 2. L'effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal responsabile competente a consuntivo.
- 3. Le indennità vanno rapportate alla percentuale di servizio e all'effettiva assegnazione da parte della Giunta Comunale negli atti di organizzazione.

Art. 10 - Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)

- 1. Il Consiglio Comunale nelle proprie funzioni di indirizzo richiedeva di inserire il welfare integrativo
- 2. Verrà valutato nel corso dell'anno 2020 a seguito di richiesta delle Organizzazioni Sindacali

Art. 11 - particolari compensi esclusi dal tetto

- 1. risultano somme che possono essere inserite nei contrati qualora prevista la norma regolamentare per la ripartizione:
- a) gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti(escluso posizioni organizzative); ;
- b) progetti incentivanti connessi a progetti per condono edilizio. (l'art. 32, c. 40, del D.L. n. 269/2003 prevede che per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti ed oneri, per la parte incrementata, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (escluso posizioni organizzative);
- c) compensi ISTAT distribuiti a due dipendenti
- d) somme non distribuite nell'esercizio precedente risparmi Straordinario 2018
- e) somme non distribuite nell'esercizio precedente accantonate prudenzialmente RIA cessati 2018

Art. 12 - Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)

- 1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro:
- l'Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno n. 8 ore di lavoro retribuito per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del lavoro straordinario;
- coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio;
- coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi; il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente individua le attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi
- il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress lavoro e gli altri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 13 - Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)

- 1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.
- 2. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull'organizzazione dell'ente.
- 3. il personale a tempo parziale verranno attribuite le indennità rapportate alle ore e la produttività al 75%.
- 4, i permessi per il personale a tempo parziale vanno riproporzionati

to far.

Art. 14 - Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000) straordinario autorizzabile e da utilizzare in compensazione, permessi

- 1. La banca delle ore, di cui all'art. 38 bis del CCNL 14.9.2000, contiene, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
- 2. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore è di n. 25 ore.

Art. 15 - Flessibilità dell'orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)

- 1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell'Ente l'istituto dell'orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi che hanno apertura al pubblico per i quali almeno un dipendente dovrà garantire l'apertura all'orario previsto.
- 2 La flessibilità prevede un'entrata posticipata di 0,45 minuti rispetto a quella ordinaria da recuperare a in uscita a fine giornata, non è prevista flessibilità nella pausa pranzo che è fissa.
- 3. Un particolare trattamento è previsto per il personale del servizio polizia che può anticipare l'ingresso di 0,30.
- 4. Particolari flessibilità sono previste per i cantonieri nel periodo estivo fino ad un massimo di un ora e mezza di anticipo decise con ordine di servizio del Responsabile di settore.
- 4. I periodi relativi a tale flessibilità saranno determinati dall'Amministrazione.
- 5. Le nuove flessibilità entreranno in vigore con il 01.01.2019

Art. 16 - Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018) e pausa

- 1. Le parti si impegnano a rispettare la disposizione (art. 4, D.L. n. 66/2003) per la quale la durata media dell'orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
- 2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori sei mesi in presenza di esigenze obiettive determinate da:
- situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi;
- presenza di eventi naturali che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro;
- 3. L'orario multiperiodale consiste nel concentrare l'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno. Questi periodi a termini di contratto, di norma non possono superare le 13 settimane. La contrattazione decentrata individua le condizioni in presenza delle quali è possibile superare il detto periodo di 13 settimane in genere, servizi legati ad attività stagionali.
- 4. L'orario settimanale si articola su settimane alterne di 38,50 e 33,50 ore lavorate. Le ore sono da svolgersi al sabato per garantire l'apertura al pubblico.

Tale orario è considerato non come multiperiodale.

- 5. la pausa nel caso in cui l'orario superi le ore 6 in una giornata deve essere minimo di mezz'ora e non può essere posta in coda all'orario, contemplando anche le ore di straordinario.
- 6 Sono previsti rientri pomeridiani con pausa fissa stabilità nella determinazione degli orari.

Art. 17 - Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)

1. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario di cui all'art. 14, c. 4, del CCNL dell'1.4.1999, è elevato a 250 ore per i dipendenti assegnati agli uffici di diretta assistenza agli organi istituzionali in particolare della polizia locale.

Art. 18 - Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)

- 1. Le parti prendono atto che l'innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell'occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.
- 2. Ai fini di cui al precedente comma sono individuati interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale:
- a) utilizzo dei corsi di formazione gratuiti proposti da IFEL ANCI ecc;

Art. 19- Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018)

Fino alla vigenza dell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, nel caso in cui un eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative determini una riduzione delle risorse del Fondo, le parti intervengono a modulare la parte stabile del fondo per risorse decentrate..

Art. 20- Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018) e graduazione delle posizioni organizzative

- 1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. (performance individuale).
- 2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
- 3. Le risorse assegnate per le PO non attingono alle risorse della CCID.
- 4. Con riferimento all'art. 23 comma 2 del D Lgs. 75/2017 il limite del 2016 delle risorse per PO a carico del bilancio è così determinato:
- €. 52.950,00 effettivamente erogato al personale dipendente a cui si aggiungono €. 2.185,00 traferiti per il personale in convenzione €. 55.135,00, a cui si aggiungono le somme erogate per risultato anno 2018 per €. 18.410,54 oltre risultato segretario comunale.
- 5 Si precisa che sono possibili compensazioni tra le diverse aree e in caso di superamento del tetto si eroderanno le capacità asunzionali.
- 6. 'Lassegnazione del risultato è disposta in base a quanto previsto dal regolamento in materia di istituzione e pesatura dell'area delle posizioni organizzative modificato con deliberazione GC n. 80 del 16.05.2019
- 7. Le progressioni economiche all'interno della categoria possono essere riconosciute a una quota limitata di dipendenti, vincolo che deve essere tradotto in una quantità massima non eccedente il 50% degli aventi diritto

TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE

Art. 21 - Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)

1. L'indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza. L'indennità è corrisposta per servizi resi "in via continuativa".

Ala.

- 2. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l'indennità di cui al 70-bis del Contratto.
- 3. La misura dell'indennità tra il minimo ed i massimo, è articolata in relazione allo svolgimento:
- del servizio in determinate zone sensibili del territorio;
- di particolari attività: mercato notificati;
- €. 1,51 per giornata svolta in attività esterna per le sole giornate in cui il personale presta servizio stabile all'esterno

Le persone interessate n. 2 vigile con impegno medio differente in base alle attività effettuate.

La certificazione spetta al comandante di polizia

- 4. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale in possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all'articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004 (v. RAL 221).(escluse dal fondo)
- 5. Tale indennità sarà corrisposta a decorrere dal 01/01/2019

Art. 22- Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)

- 1. Al personale di categoria C e D, non titolare di P.O., appartenente al servizio di Polizia locale è attribuita un'indennità di funzione per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità.
- 2. A termini di contratto l'indennità è determinata sulla base:
- del grado rivestito e delle connesse responsabilità;
- delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente.
- 3. L'indennità prevista per n. 1 soggetto

coordinamento attività di polizia locale €. 750,00

d) organizzazione del lavoro in assenza di un responsabile di settore sempre presente nel territorio in quanto in convenzione che richiedono professionalità e conoscenze specifiche, con coordinamento di altro personale di qualifica pari o inferiore oltre che particolari

art. 23 – progetti per i servizi ai sensi art. 23 comma 3 del d.lgs 75/2017 ex art. 15 comma 5 CCNL 2001

- 1. E' stato attivato un progetto che impegna i cantonieri per il 2019 per servizio nel mercato raccolta differenziata, che viene ripartito tra i cantonieri che hanno aderito al progetto.
- 2. Importo previsto per l'anno 2019 €. 1.500,00 da dividere tra n. 3 addetti rapportato agli effettivi mesi di lavoro, qualora si superino i 15 giorni sarà conteggiato come mese interno.

art. 24 – norme generali

- 1. Le parti concordano, prudenzialmente, che le risorse relative al personale cessato per licenziamento sono congelate in attesa della definizione dei ricorsi al Giudice del Lavoro per una sola persona.
- 2. Le risorse accantonate saranno distribuite al personale presente nei singoli anni di competenza saranno ripartite unitamente alla produttività dei dipendenti nell'anno in cui le sentenze diverranno esecutive.
- 3. Si prende atto di un errore materiale nella costituzione fondo 2018 per quanto riguarda la dichiarazione congiunta che è stata modificata e le somme recuperate sulla parte accantonata 2018 e che si è resa distribuibile nel 2019..

TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE

Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali i seguenti istituti:

guenti istituti:

H

□ gli incentivi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662; art. 59, comma 1, lett. p), D. Lgs. 15.12.1997, n. 446);
☐ gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma;
□ i compensi professionali per l'Avvocatura dell'ente. (art. 9, D.L. n. 90/2014 nei limiti dettati dalla stessa norma, c. 7). La norma prevede che i contratti collettivi prevedano criteri di riparto delle somme conseguenti a sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti. I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell'art. 67, c.3, lett. i, e c. 5, lett. b) CCNL 2018
lett. b), CCNL 2018. Le clausole contrattuali possono ricalcare le norme di legge ovvero quelle recate dai precedenti contratti decentrati integrativi, in quanto trattasi di istituti consolidati.

A). H

ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA

1. Requisito periodo minimo di anzianità

Ai fini del computo del requisito di permanenza minima di 24 mesi nella posizione economica in godimento, si considera quanto segue:

- ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno;
- il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che continua con il nuovo ente; pertanto nell'anzianità di servizio si considera anche quella pregressa.

2. Criteri di valutazione

1. Il principale criterio su cui fondare la progressione economica è fissato nella valutazione della performance del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivare l'istituto, secondo le modalità stabilite in attuazione dell'articolo 8 del CCI.

Il criterio utilizzato risulta media del triennio precedente l'anno di attivazione dell'istituto;

L'Ente individua fasce di punteggio in relazione alla valutazione ottenuta.

Per poter partecipare è necessario avere una media triennale di almeno il 60% attribuendo 5 punti a chi avrà il 100% e 0 a chi avrà 60% in modo proporzionale.

Per le posizioni organizzative detti parametri saranno parametrati sulla retribuzione di risultato 25% pari a 5 punti e 0 per chi ha 15

A parità di fascia di punteggio attribuito, vengono stabiliti i seguenti requisiti di punteggio.

titoli differenziata per categorie demandando al segretario la gradazione dei punteggi corsi di aggiornamento anzianità nella posizione economica valutazione complessiva del responsabile

3. Procedimento

- 1. Allorché sia sottoscritto il contratto integrativo che stanzia le risorse destinate alle progressioni nella categoria, il responsabile P.O. del Settore Personale procede ad una verifica dei potenziali destinatari delle progressioni . L'informazione è comunque portata a conoscenza di tutti i dipendenti dell'Ente con avvisi interni che assicurino adeguata diffusione.
- 2. Per ciascun dipendente è compilata una scheda è preceduta da un colloquio con l'interessato.

Ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di accettazione del punteggio. In caso di apposizione di riserva, allo stesso è assegnato un termine massimo di giorni 2 per presentare le proprie osservazioni, decorso il quale il responsabile P.O. del Settore Personale decide in via definitiva.

Nel caso di posizioni organizzative la valutazione è rimessa al nucleo di valutazione.

- 3. Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti commi, è definita ed approvata la graduatoria e comunicati gli esiti ai diretti interessati.
- 4. Il bando sarà pubblicato sul sito internet istituzionale per 10 giorni.

2. LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE Articolo 67, CCNL 2016 - 2018

2.1 Le modalità di costituzione

Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 67 del CCNL 2016 - 2018 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili. La novità introdotta dal Contratto in materia di impostazione del fondo prevede che la parte stabile sia costituita al netto delle risorse destinate nell'anno 2017 alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite, come previsto dallo stesso art. 67, comma 1, e dall'art. 15, comma 5. L'ammontare di dette risorse rientra comunque nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017.

La Dichiarazione congiunta n. 5 del Contratto in esame prevede che gli incrementi del fondo relativi alle seguenti somme:

- a) euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno 2019;
- b) le differenze tra gli incrementi a regime per progressioni nella categoria, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.

L'art. 67, c. 7, CCNL 2018, dispone, peraltro, che la quantificazione del fondo "deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017" e fino alla vigenza di detto limite, per cui la previsione della citata

Dichiarazione n.5 ne individua espressamente una eccezione.

L'Aran, con nota n.12878/2018, ha ribadito la valenza della Dichiarazione congiunta n.5, per cui tali importi "non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dall'art.23, c.2, del D. Lgs. n. 75/2017". L'Agenzia prosegue ritenendo che, "al di fuori di tale unica indicazione, l'individuazione, tra quelle previste dal contratto collettivo, delle diverse tipologie di possibile incremento delle risorse da escludere dai conteggi per il rispetto del limite imposto dalla legge avverrà, invece, sulla base delle caratteristiche delle risorse stesse, in conformità sia alle indicazioni fornite in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge, sia ai contenuti dei pareri formulati in materia dalla Corte dei Conti."

Comma 1 - Risorse stabili	2019
a) Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che	
comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 CCNL	
22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui:	68.033,58
- Fondo progressioni economiche;	36.321,22
- indennità di comparto;	9.446,40
b) Dall'importo come sopra determinato vanno detratte le risorse	
che gli enti hanno destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di	
posizione e di risultato delle p.o. istituite	
differenza a-b	68.033,58
somme accantonate non distribuibili relative personale cessato	2.668,37
disponibile	45.767,62
risorse stabili depurate dalle risorse accantonate	19.597,59

A.J.

Comma 2 - Incrementi del fondo 2019	2019
a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	
b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data	538,30
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	2.666,76
d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	-
e) importi necessari a sostenere <i>a regime</i> gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017;	
le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	
g) importi corrispondenti a <i>stabili</i> riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	
h) risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)	
totale risorse incrementali	5.035,46





Comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno	2019
a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n.	1
449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15,	
comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4,	
comma 4 del CCNL 5/10/2001	
b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16,	
commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	
c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	
d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue	
dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999	
f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di	
destinazione ivi indicati (istat)	80,00
g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	
h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti	
ai sensi del comma 4 (1,2% monte salari 1997 esclusa quota	
dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999)	5.713,43
i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (Obiettivi anche di mantenimento definiti dal piano della performance e potenziamento sicurezza	
stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 1999)	1.050,00
j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuatividalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre P.A.)	,
k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il	
trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui	
dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito	
l) somme non erogate nel 2018 prudenzialmente ria cessati	2.522,22
decurtazione stabile	-396,12
TOTALE RISORSE VARIABILI	9.382,34

A.S. SILF

2.2 Riepilogo costituzione Fondo 2019

Si da atto che nella determina di costituzione del fondo le risorse art. 15 comma 5 erano confluite nella parte variabile art. 15 comma 5 e da un esame dettagliato con le organizzazioni sindacali l'importo dell'incremento contrattuale è stato calcolato in modo conforme andando ad aumentare in uscita il relativo importo delle progressioni.

A Ja

2.3 Utilizzo Fondo risorse decentrate

Articolo 68, CCNL 2016 - 2018

Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1	2019
a) differenziale progressioni economiche a regime	0,00
b) progressioni economiche anni precedenti	36.321,22
c) indennità di comparto	9.446,40
d) incremento delle indennità personale educativo asili nido	
e) indennità personale ex-VIII qualifica	
f) indennità art. 70-septies CCNL 2018	
TOTALE utilizzi vincolati	45.767,62

Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 2 2019	2019
CCNL 1/4/99 art.17 c.2 lett d.(rischio)art.37 code fino a aprile	
a) performance organizzativa (quota del 70% delle risorse variabili)	16.559,00
b) performance individuale (quota del 30% delle risorse variabili)	6.387,04
c) maggiorazione premio individuale (art. 69 CCNL 2018)	709,67
d) indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 2018):	
d.1) indennità di rischio	907,20
d.2) indennità di disagio (tributi)	242,00
d.2) indennità di disagio (anagrafe)	579,60
d.3) indennità maneggio valori	
h) compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 2018)	4.100,00
i) indennità di funzione personale P.M. cat. C/D (art. 56-sexies CCNL 2018)	750,00
l) indennità servizio esterno di vigilanza (art. 56-quinquies CCNL 2018)	619,10
n) progetti per il conseguimento di obiettivi dell'ente (art. 67, c. 5, lett. b, CCNL 2018)	1.500,00
o) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g, CCNL 2018):	
p) compensi messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/2000)	118,00
Q) compensi ISTAT	80,00
q) progressioni economiche relative all'anno di effettuazione	1.091,55
TOTALE utilizzi da contrattare	33.643,16

All A

Parte pubblica

Organizzazione sindacale e RSU

Verbalizzante